

Capitolo primo

comportamenti di tutti gli agenti economici coinvolti: organizzazioni non profit, imprese e consumatori.

Un aspetto che pare, fino ad ora, non avere ricevuto la necessaria attenzione nel nostro paese, anche dal punto di vista normativo, è in particolare la categoria delle donazioni da parte dei privati cittadini, il cosiddetto micro-mecenatismo, che invece riveste un ruolo importante, o addirittura dominante, in alcune esperienze (come nel caso degli Stati Uniti).

Quello che ci si domanda è se anche nel nostro paese esista la possibilità, sia attraverso una revisione complessiva del sistema tributario, sia attraverso un'adeguata e specifica previsione normativa, di innescare una serie di meccanismi, guidati dalla leva fiscale, che possano generare un flusso consistente di erogazioni liberali al settore non profit da parte dei privati.

Come sarà illustrato in maggiore dettaglio nel quarto capitolo, la disciplina italiana è stata spesso – e giustamente – giudicata frammentaria e disorganica, essendo il risultato della successione temporale di interventi settoriali (Gandullia 2002). Ancor più, essa appare oggi, in particolare quando viene confrontata con altre esperienze internazionali, discriminatoria, in quanto prevede diverse misure di agevolazione a seconda della tipologia dell'organizzazione beneficiaria, ora in forma di deduzione, ora in forma di detrazione.

Inoltre, mentre la normativa italiana è stata recentemente aggiornata per quanto riguarda gli sgravi fiscali per le aziende che destinino risorse a enti del settore pubblico e del settore non profit, per il finanziamento delle loro attività istituzionali o per la promozione di progetti nel campo dei beni e delle attività culturali – articolo 38 della legge finanziaria per il 2001 (legge 342/2000) – rimuovendo il limite superiore alla deducibilità delle erogazioni, l'analogo aggiornamento della normativa per le donazioni da parte delle persone fisiche non è avvenuto¹.

¹ Si noti che tale provvedimento è stato giudicato particolarmente innovativo in quanto, in quasi tutti i paesi (con l'eccezione della Gran Bretagna), un limite superiore alla deducibilità esiste. Tuttavia, la norma italiana prevede un limite superiore, anche se esso ricade sui beneficiari (si veda in proposito il quarto capitolo).